GIUNTA REGIONAL 5 DELLA CAMPANIA Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente GABINETTO

Pret 2020 - 0035271 /UDCP/GAB/UL

del 29/12/2020 U

Fitseleoio:INTFRROGAZIONI -

Regione Campania A Capo Ufficio Legislativo del Presidente

> Al Direttore Generale Attività Legislativa del Consiglio Regionale della Campania

SEDE

Oggetto: Interrogazione consiliare a risposta scritta di cui al R.G. n. 46.

Si trasmette, in allegato, il riscontro della Direzione Generale per l'Istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili alla interrogazione in oggetto a firma dei Consiglieri regionali Gennaro Saiello e Vincenzo Ciampi (Movimento 5 Stelle).

Prof. Alv. Alfons delotto

LG/PC





Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili Staff Funzioni di supporto tecnico – operativo 50.11.91

All'Ufficio Legislativo del Presidente

e, per conoscenza:

All'Assessore alla Formazione Professionale

All'Assessore alle Attività Produttive -Lavoro - Demanio e Patrimonio

Al Vice Capo di Gabinetto

Alla Direzione Generale Sviluppo economico e Attività produttive

LORO SEDI

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta a firma dei Consiglieri Regionali Gennaro Saiello e Vincenzo Ciampi (M5S) - Reg. Gen. n. 46- concernente "Polo Europeo Microfusioni Aerospaziali (POEMA) - disapplicazione del CCNL Metalmeccanici".

In riscontro alla richiesta pervenuta con nota, di pari oggetto, prot. n. 2020-34018 /U.D.C.P./GAB/UL del 11/12/2020, acquisita al protocollo in data, si relazione quanto nel seguito.

Con nota prot. n. 368927/19 del 18 luglio 2019, il Nucleo di Polizia Economico-finanziario di Avellino formulava apposito quesito in ordine alla definizione di orario notturno in relazione alla normativa in materia di "tirocinio formativo" ai sensi del Regolamento Regionale nr. 4 del 07/05/2018.

Con nota prot n 548128 del 13/09/2019 si evidenziò, in particolare, che "ai sensi dell'art. 26quater del Regolamento Regionale n. 9/2010, così come modificato dall'art. 8 del Regolamento Regionale n. 4/2018, al comma 6, ultimo capoverso, è previsto "E', viceversa del tutto vietata l'attività formativa in fascia notturna, intendendo per tale quella definita dal contratto collettivo di riferimento"; pertanto, il tirocinio non può svolgersi in una fascia oraria che nel CCNL di riferimento viene definita notturna.

Nel caso di specie, atteso che come specificato nel CCNL dei metalmeccanici, "il lavoro notturno decorre dalle 12 ore successive all'inizio del turno del mattino per ciascun gruppo lavorativo" e che il turno di lavoro ha inizio alle ore 6, si conferma che, nel caso di cui trattasi, la fascia oraria tra le 18 e le 24 è da qualificarsi come notturna".



Con nota prot. n. 429/2020 del 25/08/2020, assunta al protocollo regionale in data 31/08/2020 n. 395966, la EMA S.p.a. ha chiesto di approfondire gli aspetti normativi relativi alla qualificazione come "notturna" della fascia oraria 18-24 e i relativi riflessi sulla disciplina in tema di tirocini formativi in riferimento.

Venendo in rilievo una problematica inerente la corretta interpretazione del CCNL Metalmeccanici, con nota prot. n. 0413755 del 10/9/2020, la scrivente inoltrava apposita richiesta alla competente Direzione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la quale, con nota prot. n. 17344 del 10/11/2020, precisando "che non rientra nelle competenze di questa Direzione Generale fornire l'interpretazione autentica di disposizioni contenute nei contratti collettivi sottoscritti dalle Parti sociali, trattandosi di una prerogativa rimessa esclusivamente a queste ultime. Si invita pertanto codesta Direzione Generale a voler richiedere direttamente alle organizzazioni sottoscrittrici del CCNL Metalmeccanici di chiarire se la definizione di lavoro notturno contenuta all'articolo 7 del vigente contratto collettivo sia da ritenersi applicabile esclusivamente a fini retributivi, come lascerebbe intendere la formulazione della disposizione, per il riconoscimento delle relative maggiorazioni rimesse alla contrattazione collettiva o se, invece, la medesima definizione debba essere considerata applicabile anche per altre finalità in materia di disciplina e divieti all'impiego dei lavoratori in prestazioni di lavoro notturno. Potranno in tal modo comprendersi gli esatti termini in cui la contrattazione collettiva di settore abbia inteso integrare, per il lavoro notturno, la disciplina generale contenuta nel citato decreto legislativo n. 66/2003".

Pertanto, con successiva nota del 23/11/2020 prot. n. 555640 è stato richiesto "alle parti Sociali (...) di fornire l'interpretazione autentica dei già richiamati artt. 5 e 7 del CCNL Metalmeccanici".

La società EMA ha fatto pervenire sull'argomento parere pro-veritate, a firma del Prof. Avv. Marco Capece, acquisito al protocollo dell'Ente in data 25/11/2020 con il n. 559540, in cui si conclude che "i tirocinanti possano essere legittimamente assegnati al turno di lavoro compreso tra le ore 18,00 e le ore 24,00 non potendosi considerare la predetta fascia oraria "periodo notturno" ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.d), del d lgs. 66/2003". Allo stato. Viceversa, le OO.SS. di categoria non hanno fatto pervenire alcun riscontro.

Appare evidente da tutto quanto sopra evidenziato, che la Giunta regionale è ben a conoscenza della vicenda in argomento e che ha posto in essere tutte le azioni fin qui necessarie a tutela e salvaguardia dei diritti dei tirocinanti.

Infine, appare utile segnalare che, con una recentissima nota – Registro Ufficiale n. 1050 del 26/11/2020, la Direzione Centrale Coordinamento Giuridico dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), nell'ambito di diverso procedimento, ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alla definizione di orario notturno destinata, con evidente probabilità, ad incidere sulla vicenda in questione.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore integrazione e/o chiarimento. Cordiali saluti.

Il Dirigente di Staff Dott.ssa Giovanna Paolantonio Il Direttore Generale dott.ssa Maria Antonietta D'Urso